

Come richiedere il rimborso dei ticket in modo corretto

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO DEI TICKET IN MODO CORRETTO

1) FORMA INDIRETTA – Richiesta di rimborso spese per ticket

Il Fondo rimborsa interamente la "quota di compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal SSN "ticket".

La documentazione da presentare

Secondo la normativa generale del Fondo, i rimborsi avvengono dietro presentazione di **documenti di spesa fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.**

Pertanto se il ticket è rilasciato da:

- A) **una struttura sanitaria privata accreditata**, il documento fiscalmente valido è la fattura che dovrà contenere:
 - Essere **emesso dalla struttura** che ha eseguito la prestazione;
 - il **Codice Fiscale** o la **Partita IVA** del soggetto che l'ha emessa
 - il **numero** del documento
 - la **data** di emissione
 - la **descrizione** della prestazione
 - l'**importo** della spesa

- B) **un Ente Pubblico (Azienda Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera)**, possono essere ritenuti fiscalmente validi anche
 - Ricevute di pagamento;
 - Quietanze di pagamento anche con Mav emessi dalla Banca Tesoriera della Asl. In questi casi è opportuno far risalire la quietanza alla prestazione resa all'assistito.
Purché contengano le seguenti indicazioni
 - Il riferimento alla normativa Iva che stabilisce il Fuori Campo Applicazione (art. 4 dpr 633/72, in alcuni casi anche l'art. 1, con o senza la specifica del comma 5);
 - La prestazione (ticket o Compartecipazione alla spesa sanitaria):
 - L'Ente Pubblico che ha reso la prestazione e in nome e per il quale è stata incassata la compartecipazione;
 - Il destinatario della prestazione con indicazione del codice fiscale, la data della stessa e l'importo.

Qualora i documenti presentati non contengano le indicazioni sopra specificate, la richiesta di rimborso verrà sospesa e come per la generalità delle pratiche, se non viene regolarizzata entro i 90 giorni dalla sospensione la stessa viene respinta.

Qualora l'iscritto, successivamente alla sospensione / reiezione della pratica, dovesse entrare in possesso in un secondo momento del documento di spesa fiscalmente valido, potrà comunque presentarlo al rimborso secondo gli ordinari canali.

La spesa si riferisce ad un "Ticket"?

In linea generale -fatta salva la riserva in materia- il Fondo considera "ticket" il documento di spesa in cui siano presenti le corrette diciture **"Quota di compartecipazione alla spesa per prestazioni erogate dal SSN"** o **"ticket"**.

Poiché, come è noto, le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate utilizzano nei documenti di spesa le più varie denominazioni alcune in modo proprio altre improprio, alle due diciture riportate sopra saranno assimilate altre che consentano al Fondo di risalire alla natura di "ticket" della spesa sostenuta (ad esempio "TK", "TK - prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale ed esami di laboratorio", "Ticket prestazioni", "Quota ricetta", "Quota fissa ricetta",...).

IMPORTANTE

- **I documenti di spesa di cui sopra non possono essere sanati con una semplice dichiarazione dell'iscritto.** E' necessaria una dichiarazione del soggetto emittente che specifichi la natura di "ticket" delle singole prestazioni riportate nello stesso documento.
- Proprio in virtù dell'ampia varietà di diciture utilizzate, in fase di lavorazione gli Uffici del Fondo si riservano comunque la facoltà di sospendere una pratica qualora, ancorché formalmente presenti le diciture sopra richiamate, vi sia ragionevole **dubbio che la spesa sostenuta non si riferisca ad un "ticket"**. Nella comune esperienza ciò può avvenire, ad esempio, quando l'importo della singola spesa è molto alto o quando si legge "Ticket ALPI" o "Ticket – prestazione solventi". In questi casi non si tratta infatti di "ticket" ma di una spesa sostenuta per prestazioni fruitive in regime totalmente privato non rimborsabili al 100% ma come una normale pratica medica secondo il Nomenclatore Tariffario, corredata dalla specifica documentazione sanitaria prevista.

2) FORMA DIRETTA – "Convenzione ticket"

In tema di rimborso dei ticket è opportuno ricordare che, tra le diverse tipologie di convenzione (per l'assistenza ospedaliera, la diagnostica, le visite specialistiche,...), con alcuni gruppi sanitari è in essere la "Convenzione ticket" che consente agli assistiti che si avvalgono del Servizio sanitario nazionale di **non pagare al momento della prestazione neanche il ticket** in quanto a tale adempimento ci pensa il Fondo direttamente con la struttura sanitaria. In sostanza il Fasdac si sostituisce all'assistito per il pagamento del ticket, per qualsiasi importo e nelle diverse misure previste da ciascuna Regione.

La convenienza per l'assistito consiste nel fatto che non deve anticipare alcuna spesa per poi chiederne il rimborso nella forma indiretta.

La convenzione ticket è attiva per le seguenti prestazioni fruibili in regime di SSN:

- analisi cliniche di laboratorio
- accertamenti di diagnostica per immagini e strumentale
- visite specialistiche

All'atto della prenotazione è bene accertarsi che la struttura applichi la "convenzione ticket" per lo specifico tipo di prestazione di cui si ha bisogno (visita specialistica, risonanza magnetica, ecografia, ...).

A questo riguardo è importante far presente che la "convenzione ticket" non sostituisce gli accordi in essere con le strutture che vi aderiscono. Le due convenzioni pertanto convivono.

La procedura di accesso è semplice:

- basta prenotarsi presso la struttura sanitaria prescelta e qualificarsi come assistito Fasdac dichiarando la volontà di avvalersi della "convenzione ticket"

- all'accettazione si dovrà consegnare soltanto la prescrizione rilasciata dal medico di base (la ricetta del SSN). Non è richiesto il modulo di autocertificazione.

Perché questo tipo di convenzione

Per promuovere il ricorso al SSN quando questo é in grado di offrire in modo efficiente ed in tempi ragionevoli le prestazioni sanitarie di cui si necessita con un conseguente utilizzo responsabile delle risorse della collettività degli iscritti al Fondo.

Come ricercare le strutture aderenti alla “convenzione ticket”

Analogamente alle altre tipologie di convenzione, è possibile ricercare le strutture aderenti sul sito www.manageritalia.it - convenzioni sanitarie Fasdac.